

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1503

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati COLITTO, MALAGODI, BOZZI, MARZOTTO,  
DI GIACOMO, FERRARI RICCARDO, BASILE

*Annunziata nella seduta del 5 marzo 1955*

### Codice dell'artigianato

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il progetto di legge che presentiamo alla vostra approvazione è scaturito dalla necessità, sempre più vivamente sentita non soltanto nel nostro Paese, di dare una sistemazione organica a tutte le norme che riguardano l'artigianato. La Francia col suo *Code de l'Artisanat* approvato con decreto n. 52-849 del 16 luglio 1952 e la Germania Occidentale col suo *Handwerksordnung*, approvato con legge 20 marzo 1953, ci hanno preceduto su questa strada: e ciò per non citare che i due esempi più recenti e per noi italiani più significativi, trattandosi di due grandi paesi nei quali l'artigianato ha radici profonde e tradizioni secolari.

È una necessità, nella quale si intrecciano motivi sia di ordine economico che di ordine sociale, spesso chiaramente distinti, spesso così intimamente connessi che non sarebbe a nessuno possibile tracciare, fra gli uni e gli altri, una qualsiasi linea di confine.

Ma l'esigenza, che ci ha portato ad ordinare in un unico testo non soltanto le disposizioni di legge già vigenti ma anche non poche di quelle in corso di esame da parte dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento, non è stata soltanto quella di riunire in un ordinamento sistematico disposizioni emanate in momenti diversi (e quindi non sempre tali da rispondere a criteri di coordinazione generale con le altre esistenti), bensì anche, diremmo so-

prattutto, quella di definire finalmente l'artigianato, sembrandoci anche troppo ovvio che un provvedimento a favore di un qualsiasi settore o categoria debba prima di ogni altra cosa contenere la precisa nozione e determinazione di quel settore o categoria. Non è possibile stabilire la disciplina giuridica, economica, previdenziale, fiscale, creditizia dell'artigianato senza di esso avere previamente fissato la natura ed i limiti.

La definizione di artigianato significa la delimitazione del campo d'applicazione della legge, ed è opportuno spendere in proposito qualche parola.

\* \* \*

È noto che nella nostra legislazione è mancata, fino ad oggi, una definizione dell'artigianato. Il Codice civile (articolo 2083) si limita a stabilire che gli artigiani sono piccoli imprenditori, con le conseguenti esenzioni in materia di tenuta di libri contabili e di procedura fallimentare. Esiste una definizione, ai soli fini fiscali, contenuta nella Circolare del Ministero delle finanze n. 2160 del 5 aprile 1946, secondo la quale sono attività artigiane quelle:

a) il cui reddito deriva prevalentemente dal lavoro e dalla partecipazione personale a tale lavoro del contribuente;

b) il cui capitale investito sia limitato alle somme necessarie per l'acquisto delle at-

trezzature, delle macchine e delle materie prime necessarie per l'esecuzione dei lavori su ordinazione del cliente;

c) il cui titolare non abbia più di quattro dipendenti lavoranti in modo continuativo, esclusi gli apprendisti che percepiscono un salario in denaro o in natura a termine dei contratti sindacali in vigore ed i dipendenti occasionali o lavoranti non continuativamente.

Esiste ancora una definizione redatta dalla Commissione di esperti che lavorò presso l'Istituto centrale di statistica in preparazione della rilevazione censuaria del 1951: « Per artigiano si intende chiunque eserciti in proprio una piccola attività di produzione o di prestazione personale di servizi di natura materiale; della quale egli accentri tutte le funzioni della gestione o nella quale impieghi in modo continuativo il proprio lavoro, con o senza l'aiuto dei membri della propria famiglia e di alcuni dipendenti; svolgendo tale attività in una bottega o nel proprio domicilio, ovvero nel luogo indicato dal committente o anche in modo ambulante ».

In sede di *jure condendo* esistono poi altre definizioni, che più o meno si avvicinano a quelle già esistenti nelle legislazioni straniere, sulle quali è opportuno brevemente soffermarsi.

I criteri cui si ispirano negli altri paesi le definizioni di artigianato sono vari ma possono tutti più o meno ricondursi a due gruppi fondamentali: quelli che enunciano una serie di caratteristiche obiettive, rispondendo alle quali un'azienda si considera artigiana; e quelli che attribuendo invece il carattere artigianale a mestieri elencati in apposite liste, subordinano il riconoscimento del carattere « artigiano » di un'azienda alla iscrizione dell'azienda stessa o del titolare in particolari Albi, talvolta prescrivendo che quest'ultima sia addirittura la condizione per l'esercizio in proprio del mestiere.

A bene considerare, tuttavia, anche questo secondo criterio può, in ultima analisi, ricondursi al primo, essendo l'iscrizione all'Albo o al registro artigiano deliberata da organi (Camere di mestiere, Camere dell'artigianato, ecc.) ai quali talune legislazioni demandano l'accertamento dell'esistenza di quelle caratteristiche obiettive che altre, come abbiamo detto, provvedono esse stesse ad elencare tassativamente.

In definitiva quindi il problema si riduce a quale debba essere l'organo — Camera dell'artigianato, Camera di commercio, Camera di mestiere da un lato, ovvero dall'altro l'uf-

ficiale censuario o il funzionario del fisco — che accerta il carattere artigianale dell'azienda: ciò tuttavia, senza perdere di vista che in taluni casi la legge fissa tassativamente i caratteri ai quali deve rispondere l'azienda artigiana e che l'organo a ciò delegato deve accertare; mentre in altri lascia una più ampia sfera di valutazione all'organo stesso limitandosi ad una elencazione meno tassativa di tali caratteristiche.

È così che vi è chi, ad esempio, ritiene che il sistema degli elenchi dei mestieri costituisca uno schema troppo rigido entro il quale resterebbe sacrificata e mortificata la vita del settore, vita che è un continuo nascere, trasformarsi e morire di mestieri artigiani; vi è chi si dichiara contrario alla fissazione di un certo numero di dipendenti oltre il quale cessino di essere artigiane le imprese di un determinato ramo o settore, e ritiene che questo limite costituisca un impedimento allo sviluppo e al progresso dell'artigianato. Vi è ancora chi pensa che, senza bisogno di una precisa definizione legislativa dei caratteri dell'impresa artigiana, possa lasciarsi una ancor più ampia sfera di valutazione all'organo incaricato dell'accertamento del carattere artigiano delle aziende.

A noi sembra però che solo apparentemente, questi orientamenti lascino una maggiore libertà di sviluppo e di movimento al settore artigiano.

Innanzitutto va rilevato che il sistema degli elenchi non è rigido, perché, come previsto dal presente progetto, viene lasciata aperta la porta per un numero teoricamente indefinito di decreti presidenziali, i quali approvino nuovi mestieri artigiani.

Tanto è vero che proprio la più recente legge estera sull'artigianato, quella che tiene conto dell'esperienza del dopoguerra e di tutti i mutamenti subiti in conseguenza del sistema economico moderno — intendiamo parlare di quel Codice tedesco dell'artigianato al quale abbiamo accennato all'inizio — pubblica in allegato l'elenco dei mestieri. E nessuno, riteniamo, potrebbe seriamente affermare che l'artigianato non ha un rigoglioso sviluppo nella Germania federale!

Ma il nocciolo della questione è proprio questo: che l'elenco dei mestieri, così come è concepito non soltanto nel presente progetto ma in tutte le legislazioni estere che lo prevedono, ben lungi dall'esaurire in sé le caratteristiche dell'impresa artigiana, non ne inquadra che un aspetto, che è quello dimensionale. E fissa questo aspetto dimensionale, stabilendo un limite massimo al numero dei dipen-

denti dell'impresa, per quelle lavorazioni che possono essere esercitate, oltre che in maniera artigianale, anche in maniera industriale (l'allegato A al Codice tedesco si intitola appunto: « *Elenco dei mestieri che possono venire esercitati come mestieri artigiani* »). Mentre non fissa tale limite per quelle lavorazioni il cui carattere è così squisitamente, — diremmo: per definizione — artigianale, che sarebbe fisicamente impossibile esercitarle in modo diverso da quello artigiano.

Ecco quindi che appare in tutta luce l'importanza e la funzione dell'elenco, il quale costituisce per l'artigianato una linea di difesa certa, precisa, inequivocabilmente tracciata: infatti se è vero che l'assunto fondamentale di un codice dell'artigianato è quello di regolamentare la vita di questo settore, spianando quelle difficoltà che nell'attuale sistema economico le piccole aziende non sono più in grado di superare con le sole proprie deboli forze, è evidente che fissare un numero limite di dipendenti, significa evitare che dentro a questo settore che si vuole difendere vengano trascinate altre aziende più grandi che sono capaci invece di farsi strada da sé.

Ma, ritornando a quanto dicevamo più sopra, l'aspetto dimensionale non è che uno dei caratteri dell'azienda artigiana. Sarebbe assurdo pensare che basti procedere con l'elenco alla mano per riconoscere le aziende che sono artigiane da quelle che non lo sono. Per questo, accanto alle caratteristiche dimensionali previste dall'elenco, la legge ne fissa altre, ed è sull'importanza di questi caratteri, tassativamente stabiliti, che ci permettiamo attirare, onorevoli colleghi, le vostre attenzioni. È noto infatti che la nostra economia presenta aspetti che diversificano diametralmente da regione a regione: accanto a certe zone che hanno raggiunto un grado di industrializzazione pari a quello dei più moderni e progrediti paesi europei, ve ne sono altre in cui dominano ancora forme di produzione — ed in generale di vita economica — molto arretrate. Ora non v'ha dubbio che anche le forme economiche, condizionando certi aspetti della vita di relazione, influenzano in modo ragguardevole le nostre opinioni, le nostre concezioni, i nostri modi di valutazione: una commissione composta di membri abituati a vivere in province debolmente industrializzate, potrebbe classificare come piccolo-industriale un'azienda che invece in altra provincia, fortemente industrializzata, sia considerata artigiana. Ecco perchè, soprattutto nel nostro Paese, riteniamo necessaria la fissazione di un certo numero di caratteristiche obbiettive,

tassativamente stabilite dalla legge (e fra queste anche l'aspetto dimensionale previsto per ogni mestiere dall'apposito elenco) le quali evitino le discordanze di pareri fra i vari organi — nel nostro caso le commissioni provinciali — incaricati di accertare e riconoscere l'artigianalità delle aziende; e stabiliscano quindi criteri validi per tutto il territorio nazionale.

Basterebbe pensare alla periodicità delle rilevazioni censuarie e alla necessità, che si fa sentire sempre più vivamente nella dinamica economica contemporanea, di avere un panorama statistico il più aggiornato possibile della consistenza e della struttura dei vari settori economici per ravvisare come gli intervalli di tempo fra un censimento e l'altro siano troppo lunghi per consentire al legislatore (e tacciamo dello studioso e dell'organizzatore sindacale) di avere l'effettivo polso di una determinata situazione dell'artigianato; poiché se l'anagrafe delle grandi e medie imprese non subisce mutamenti rilevanti in un periodo anche relativamente lungo, ben diverso è ciò che avviene nel mobilissimo settore delle imprese artigiane. Man mano che ci si allontana nel tempo da una rilevazione censuaria il panorama anagrafico artigianale diviene nella realtà sempre più difforme da quel che è ufficialmente consacrato nelle cifre elaborate e pubblicate. Ecco perchè il riconoscimento del carattere artigiano di un'azienda, demandato alle Camere di commercio le quali ogni triennio debbono di ufficio procedere alla revisione (e comunque, anche prima dello scadere dei tre anni, provvedere alla cancellazione dal registro di quelle imprese per le quali sia venuto meno anche uno solo dei requisiti richiesti dalla legge) è indubbiamente un sistema più utile ed efficiente. E ciò nell'interesse delle stesse unità economiche che sono oggetto della presente legge, in quanto il seguirne da presso e con continuità l'andamento permetterà di formulare le diagnosi economiche con maggior frequenza ed esattezza, suggerendo la natura dei provvedimenti da adottare di volta in volta a favore della categoria.

\* \* \*

Ma prima di concludere questa parte sulla natura dell'azienda artigiana e sui suoi caratteri distintivi, va qui sottolineato che fra le caratteristiche obbiettive previste dal presente progetto, ve n'è una che tiene conto in modo particolare dell'evolversi dei modi di produzione e delle tecniche lavorative: quella

che concerne il macchinario. Nessun limite — né dimensionale né tecnico — è fissato per le macchine che l'artigiano può possedere: è prevista addirittura la possibilità che la lavorazione dei prodotti avvenga « in serie ». Una sola condizione si richiede: che non sia meccanizzato tutto il processo produttivo, che cioè *la macchina abbia sempre una funzione integrativa non sostitutiva* dell'opera dell'uomo: insomma, andando al fondo della questione, che l'azienda artigiana sia...se stessa: artigiana.

Ma accanto a queste caratteristiche obbiettive richieste per la bottega artigiana, ve n'è una soggettiva, propria del titolare dell'azienda artigiana, che quasi tutte le legislazioni straniere prevedono: e cioè il possesso di un titolo di riconoscimento dalla legge, il quale faccia fede non solo delle capacità professionali dell'artigiano, ma anche delle sue nozioni in materia di contabilità, legislazione commerciale e previdenziale, merceologia. Insomma di tutto quel complesso di cognizioni dalle quali poteva prescindere l'artigiano di una volta, assorbendo e risolvendo nella qualità di « maestro » esperto dell'arte tutte le qualità necessarie per mandare avanti la sua bottega: ma dalle quali non può invece prescindere l'artigiano di oggi, che, oltre che maestro, deve saper essere il capo di un'azienda, piccola ma inserita in pieno nel processo produttivo moderno, nella dinamica del suo mercato ed in tutte quelle disposizioni che ne disciplinano la « vita di relazione ».

Questo titolo pubblico, che ritroviamo praticamente sotto denominazioni simili (brevetto di mestiere, patente di mestiere, brevetto artigiano, diploma di mestiere, ecc.) in quasi tutte le legislazioni straniere — dalla belga all'austriaca, dall'olandese alla tedesca, dalla svedese alla lussemburghese, dalla svizzera alla norvegese — è *la patente di mestiere artigiano*.

Ed è questo, onorevoli colleghi, un elemento nuovo che inserendosi nelle disposizioni riguardanti la definizione di artigiano, di impresa artigiana e di mestiere artigiano, dà vita a un istituto non contemplato fino ad oggi dalla legislazione italiana, così come non è contemplato il *diploma di maestro artigiano*, che pure il presente progetto di legge istituisce.

Ci si consenta di trattenerci brevemente su questi due titoli richiamandoci a quanto in proposito prevedono le legislazioni degli altri paesi.

Nella maggior parte degli Stati esteri, al termine del periodo di apprendistato e di

frequenza delle scuole professionali, superata la prova d'esame stabilita dalla legge, viene rilasciata la patente di mestiere. Alcuni di tali stati prevedono però, dopo il conseguimento di tale titolo ed un susseguente esercizio pratico del mestiere per una durata che non varia molto da un paese all'altro, la possibilità per l'artigiano di sottoporsi a una prova d'esame superiore (*examen de maîtrise*), che consente al candidato, dopo averla superata, di fregiarsi del titolo di maestro. Conferiscono al conseguimento di questo titolo il valore di condizione per l'esercizio in proprio del mestiere, le legislazioni svizzera, sarrese, austriaca e tedesca; il medesimo valore conferiscono invece alla patente di mestiere le legislazioni islandese e del principato di Liechtenstein; l'Olanda, lasciando all'uno ed all'altro dei due titoli il semplice valore di riconoscimento pubblico delle capacità professionali, richiede, per l'esercizio in proprio del mestiere, un terzo titolo conseguibile dopo aver frequentato speciali corsi per la formazione dei capi d'azienda, e denominato « brevetto di mestiere ».

Noi non abbiamo ritenuto, onorevoli colleghi, di conferire alla patente di mestiere artigiano, né al diploma di maestro, questo valore di *conditio sine qua non* per l'esercizio del mestiere: fin troppo ci rendiamo conto che in un paese come il nostro, in cui la disoccupazione tocca le punte che ben conosciamo, la più ampia libertà a qualsiasi forma di iniziativa privata debba essere lasciata, per lo meno nel campo delle piccole aziende, anzi ogni provvedimento che riguardi questo settore deve avere come scopo di allargare fino ai limiti del possibile la sfera di libertà da ogni impaccio e da ogni costrizione.

D'altra parte non era possibile disconoscere l'esigenza, più volte rappresentata dagli operatori economici del settore artigiano e dalle loro organizzazioni sindacali, dell'istituzione di un titolo che fosse riconoscimento delle capacità professionali dell'artigiano, e garanzia di tali capacità nei confronti dei terzi: ciò senza tuttavia creare ordini chiusi, corporazioni o simili.

Come conciliare le due esigenze? Riteniamo che quanto proponiamo alla vostra attenzione con il presente progetto di legge possa rappresentare una soluzione soddisfacente.

Infatti, la patente di mestiere, quale è istituita e disciplinata dal testo che vi sottoponiamo, non è un titolo senza il quale sia interdetto l'esercizio del mestiere. Il suo pos-

nesso, da parte del titolare dell'azienda, è uno degli elementi necessari perchè l'azienda stessa sia considerata artigiana ai sensi ed ai fini delle vigenti leggi; e poichè tali leggi, raccolte e coordinate nel presente *Codice*, prevedono una serie di provvidenze e di agevolazioni in campo previdenziale, tributario, creditizio, dell'istruzione professionale e via di seguito, è chiaro che per essere ammessi a beneficiare di simili agevolazioni e provvidenze è necessario essere « legalmente » artigiani (e quindi, fra l'altro, avere la patente). Non basta esserlo di fatto.

Ma è chiaro che a nessuno è negato il diritto di aprire una bottega quando, dove e come voglia, se si senta tanto forte da non aver bisogno delle facilitazioni che la legge prevede per gli artigiani.

La patente di mestiere è quindi un requisito soggettivo che il titolare dell'azienda (la quale risponda alle altre caratteristiche oggettive previste dalla legge) deve possedere perchè l'azienda stessa sia considerata artigiana.

Quanto al diploma di maestro artigiano, esso è un titolo più solenne e di prestigio, pubblicamente attestante un lungo esercizio del mestiere, un elevato grado di perfezione professionale e una capacità, esaurientemente dimostrata, di tenere ed istruire apprendisti.

\* \* \*

Chiarito quanto precede sulla definizione di artigiano e di impresa artigiana e, per logica attrazione di materia, sul requisito soggettivo richiesto perchè abbia luogo il riconoscimento giuridico del carattere artigianale di un'impresa, è necessario sottolineare alcune norme le quali non potevano mancare in un testo che si proponga, come il presente, una sistemazione organica e razionale delle leggi sull'artigianato.

Il carattere così chiaramente definito e peculiare di quel vasto settore dell'economia nazionale che è rappresentato dall'artigianato, aveva da tempo fatto sentire la necessità che nell'ambito del Ministero dell'industria e commercio, un determinato complesso di organi e di uffici fosse assegnato a questo settore per regolamentarne la vita sul piano dell'Amministrazione statale. Il Governo ha inteso questa necessità fin dai primissimi tempi che seguirono la fine dell'ultima guerra. Avemmo così, già nel 1946 la istituzione presso il detto Ministero della Direzione generale dell'artigianato e della piccola industria.

Più tardi il Governo volle addirittura assegnare, sempre nell'ambito delle competenze

del Ministro dell'industria un Sottosegretario ai problemi dell'artigianato.

Senonchè non poteva, non può, bastare l'aver mobilitato un determinato settore dell'Amministrazione statale sulle questioni dell'artigianato quando la trattazione di esse continua ad essere dispersa fra la competenza di Ministeri diversi da quello presso il quale esiste la Direzione generale dell'artigianato: Ministero delle finanze per i problemi tributari, Ministero del tesoro per il credito, Ministero del commercio estero per l'esportazione, Ministero della pubblica istruzione per la formazione professionale, ecc.. Non che con ciò, si badi bene, si voglia negare la precisa ed inalienabile competenza di questi Ministeri per le particolari materie or ora nominate. Sarebbe assurdo. Si vuole soltanto affermare l'esigenza della confluenza ad un unico centro coordinatore di qualsiasi iniziativa la quale nell'ambito dell'Amministrazione statale, abbia per oggetto la regolamentazione di questo o quell'aspetto dell'economia artigiana: confluenza che, ovviamente, non toglie nulla all'autorità, alla responsabilità, alla sfera di competenza dei vari rami dell'Amministrazione; ma che tuttavia riconduce e ricollega al Ministero dell'industria.

Ecco perchè l'articolo 7 del presente progetto di legge prevede che tutti i provvedimenti riguardanti l'artigianato, i quali siano di competenza di Ministeri diversi da quello dell'industria e commercio, debbano essere emanati d'intesa o di concerto con quest'ultimo.

In questo modo si evita che la dispersione delle competenze dia luogo a quella frammentarietà di iniziative, a quell'azione non omogenea e non continuativa che di fatto si è purtroppo verificata fino ad oggi, nonostante la buona volontà e gli sforzi dei Sottosegretari ai quali di volta in volta è stato affidato lo incarico dei problemi dell'artigianato.

\* \* \*

Non resta, onorevoli colleghi, che brevemente intrattenerci sulle altre disposizioni del presente testo, le quali disciplinano l'istruzione professionale, l'apprendistato, il credito, la previdenza, le questioni tributarie: brevemente, abbiamo detto, perchè si tratta della raccolta e del coordinamento o di norme già vigenti, ovvero di misure giacenti allo stato di progetto presso questa Camera o il Senato, e quindi a voi già note.

Dopo le definizioni ed i principi generali contenuti nel titolo I, nei vari capi del titolo

Il sono raggruppate tutte le disposizioni che concernono l'artigiano come persona: la sua formazione professionale, ed i titoli (patente, e successivamente, diploma di mestiere) che egli può conseguire.

Così al capo I è disciplinata l'attività della bottega-scuola e dell'allievo artigiano, con l'accoglimento, spesso letterale, di norme previste nel progetto di legge presentato dal collega Moro, nonché il rapporto di apprendistato a proposito del quale va notato che il rinvio alla legge significa la recezione, nel presente Codice, delle norme entrate in vigore or sono pochi giorni, con la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della legge 19 gennaio 1955, n. 25, sulla disciplina dell'apprendistato.

Sempre in tema di formazione professionale deve osservarsi che il presente progetto di legge consacra un principio già riconosciuto praticamente in tutte le legislazioni estere e cioè quello dell'obbligo della frequenza degli appositi corsi scolastici professionali, parallelamente alla formazione che si consegue nella bottega.

Il titolo III disciplina al capo I il registro delle imprese artigiane a cui abbiamo più sopra accennato; al capo II i rapporti di lavoro nelle imprese artigiane; al capo III la mutualità e previdenza, recependo sostanzialmente i principi contenuti nel progetto di legge della collega Titomanlio; al capo IV

il credito, sul quale sarà opportuno spendere qualche parola. Come vi è noto, onorevoli colleghi, la legge 25 luglio 1952, n. 949, istitutiva della Cassa per il credito alle imprese artigiane crea e disciplina a favore dell'artigianato il credito di impianto. Pur non riconoscendo l'importanza di questa forma di sovvenzione finanziaria, non possiamo dimenticare però che le aspirazioni degli artigiani sono soprattutto rivolte al credito di esercizio: ed è di questa necessità che il progetto di legge tiene conto nel citato capo IV del titolo III. Nel medesimo titolo il capo V detta norme intese ad agevolare e sviluppare le esportazioni artigiane.

Il capo VI riguarda le norme tributarie. Il principio fondamentale cui si ispira è *che il reddito artigiano è reddito di lavoro*, onde ad esso si applicano quelle agevolazioni che sono previste per i redditi di lavoro propriamente detti: agevolazioni che non devono però limitarsi al solo settore delle imposte erariali ma devono estendersi anche al campo — ormai tanto vasto — delle imposte locali e degli enti vari autorizzati ad imporre.

Infine il capo VII riafferma le norme previste dal Codice civile per quanto concerne l'iscrizione nel registro delle imprese, la tenuta dei libri e scritture contabili, il fallimento ed il concordato preventivo, per i piccoli imprenditori, fra i quali rientrano gli artigiani.

## PROPOSTA DI LEGGE

### TITOLO I.

#### DEFINIZIONE E PRINCIPI GENERALI

##### ART. 1.

È artigiano chiunque sia in possesso della patente di mestiere artigiano.

La patente di mestiere artigiano si consegue mediante superamento di un apposito esame, ovvero mediante dimostrazione delle proprie capacità professionali secondo quanto disposto dalla presente legge.

##### ART. 2.

La patente di mestiere artigiano è necessaria per godere dei benefici della presente legge, ma non per l'esercizio di fatto del mestiere, né per il godimento dei benefici che la legge accorda alle piccole imprese.

## ART. 3.

Sono mestieri artigiani quelli compresi nell'elenco allegato alla presente legge. Altri mestieri o gruppi di mestieri potranno essere aggiunti ad essi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, previo parere della Commissione nazionale dell'artigianato di cui al successivo articolo 8.

## ART. 4.

Sono aziende artigiane le imprese per la produzione di beni artistici o usuali, o la prestazione di servizi, le quali svolgano le attività previste nell'elenco di cui all'articolo precedente e si trovino nelle seguenti condizioni:

a) il titolare sia in possesso della patente di mestiere artigiano, salvo quanto disposto dal successivo articolo 51;

b) il titolare abbia la piena responsabilità dell'impresa e ne assuma tutti gli oneri e i rischi;

c) siano organizzate con il lavoro del titolare ed eventualmente con quello dei suoi familiari;

d) il processo di lavorazione, anche se in serie, non si svolga in modo completamente meccanizzato;

e) non abbiano un numero di dipendenti che, escluso il capo dell'azienda ma compresi i suoi familiari con lui lavoranti, superi la cifra che sarà fissata per le categorie B e C dell'allegato di cui all'art. 3 con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'Industria e il Commercio di concerto con i ministri competenti, previo parere della Commissione Nazionale dell'Artigianato di cui al successivo articolo 8.

## ART. 5.

Le imprese artigiane possono essere costituite anche in forma di società, purché tutti i soci siano artigiani e concorrano al lavoro ed alla gestione dell'impresa, con parità di diritti e di oneri, e purché nell'impresa il lavoro abbia funzione assolutamente preminente sul capitale.

## ART. 6.

Le aziende artigiane che provvedono esclusivamente alla vendita degli oggetti di produzione propria non sono tenute a munirsi della licenza di commercio rilasciata dai comuni a norma del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174.

ART. 7.

Tutti i provvedimenti riguardanti l'artigianato, che siano di specifica competenza di Ministeri diversi da quello dell'industria e commercio, sono emanati d'intesa o di concerto con quest'ultimo.

ART. 8.

Presso il Ministero dell'industria e commercio è costituita la Commissione nazionale dell'artigianato, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro per l'industria e commercio.

ART. 9.

La Commissione nazionale dell'artigianato è presieduta dal Ministro per l'industria e il commercio o, per sua delega, dal Sottosegretario cui siano demandati gli affari dell'artigianato; essa è formata dai seguenti membri:

1°) Il direttore generale dell'artigianato e della piccola industria presso il Ministero dell'industria e commercio, con funzione di vice presidente;

2°) sette rappresentanti delle Associazioni sindacali dell'artigianato a carattere nazionale;

3°) dieci titolari di imprese artigiane;

4°) tre lavoratori dipendenti da impresa artigiana;

5°) un rappresentante dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

6°) un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero;

7°) un rappresentante dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria e agricoltura;

8°) un rappresentante della Cassa di credito per le imprese artigiane;

9°) un rappresentante dell'Ente nazionale casse rurali, artigiane ed enti ausiliari;

10°) un rappresentante dell'Ente autonomo mostra-mercato nazionale dell'artigianato;

11°) un rappresentante dell'Unione Nazionale Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica.

12°) otto esperti scelti fra funzionari delle pubbliche Amministrazioni interessate e persone particolarmente competenti nei problemi dell'artigianato.

Funziona da segretario della Commissione, un funzionario della Direzione generale dell'artigianato e della piccola industria, di grado non inferiore al IX.



ART. 10.

I componenti della Commissione durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati. Se nominati nel corso del triennio restano in carica fino al compimento di esso.

ART. 11.

La Commissione, oltre a espletare i compiti di cui all'articolo 3 e agli altri previsti dalla presente legge, formula proposte ed esprime pareri al Ministro dell'industria e commercio:

1°) su problemi tecnici che riguardino:  
la delimitazione, l'assetto, lo sviluppo tecnico ed economico, il credito ed il finanziamento delle imprese artigiane;

l'incremento della produzione e dello smercio di prodotti all'interno e all'estero, il rifornimento delle materie prime e l'adeguamento delle attrezzature occorrenti alle dette imprese;

l'assistenza tecnica ed artistica e la tutela dell'artigianato;

l'istruzione professionale relativa ai mestieri artigiani ed ai lavoratori ivi addetti;

2°) sui provvedimenti relativi alla costituzione, trasformazione e soppressione di enti che si propongono l'assistenza economica, tecnica ed artistica delle imprese artigiane e di enti per la organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni a carattere internazionale, nazionale, regionale o interprovinciale per i prodotti dell'artigianato;

3°) sull'attuazione di intese e di accordi internazionali che interessano l'artigianato e sull'adempimento di voti e raccomandazioni provenienti da organismi internazionali;

4°) sull'esecuzione di rilevazioni e di indagini economiche, nonché su censimenti delle imprese artigiane delle relative produzioni;

5°) su ogni altro argomento sul quale il Ministro per l'industria e il commercio ritenga di sentirla.

ART. 12.

In seno alla Commissione nazionale dell'artigianato possono essere istituiti con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, comitati di studio.

Con lo stesso decreto è stabilita la competenza dei comitati di studio e ne sono nominati i componenti.

ART. 13.

Presso ogni Camera di commercio è istituita una Commissione provinciale dell'artigianato, i cui componenti sono nominati con provvedimento del presidente della Camera stessa.

ART. 14.

La Commissione provinciale dell'artigianato è presieduta dal presidente della Camera di commercio ed è formata dai seguenti membri:

1°) dal rappresentante dell'artigianato in seno alla Giunta camerale con funzioni di vicepresidente;

2°) da 3 artigiani appartenenti ad altrettanti mestieri nominati su terne proposte dalle associazioni sindacali dell'artigianato;

3°) da 3 rappresentanti delle associazioni sindacali dell'artigianato, nominati su terne proposte dalle associazioni stesse;

4°) da 2 lavoratori dipendenti da imprese artigiane, nominati su terne proposte dalle associazioni sindacali competenti;

5°) dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

6°) dal direttore del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica;

7°) da un rappresentante dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

8°) dal direttore dell'Ente provinciale del turismo.

I componenti di cui ai numeri 2°, 3° e 4° durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati. I componenti di cui ai numeri 5°, 6° e 8° possono designare in loro rappresentanza un delegato temporaneo o permanente.

ART. 15.

Alle Commissioni provinciali dell'artigianato sono demandati gli specifici compiti previsti dalla presente legge, nonché quello di formulare proposte e pareri alla Giunta camerale sui problemi tecnici di cui al punto 1° dell'articolo 11.

TITOLO II.

**DELL'ARTIGIANO**

CAPO I.

DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

*Sezione I. — Della bottega-scuola.*

ART. 16.

L'impresa artigiana che si proponga, oltre le proprie normali finalità, anche la preparazione professionale di futuri artigiani può essere riconosciuta bottega-scuola.

Il riconoscimento è concesso dalla Commissione provinciale per l'artigianato nella persona del titolare dell'impresa artigiana, previo accertamento dei suoi requisiti morali e professionali e della idoneità dell'attrezzatura tecnica ed igienica dell'azienda.

ART. 17.

La bottega-scuola dev'essere diretta e gestita personalmente dal suo titolare. Il cambiamento del titolare implica un nuovo riconoscimento della bottega-scuola.

Non può essere titolare di una bottega-scuola chi non sia maestro artigiano, ai sensi delle norme di cui al capo III del presente titolo.

L'attività di ogni bottega-scuola è disciplinata da un regolamento predisposto dalla Commissione provinciale per l'artigianato, secondo i mestieri e le consuetudini locali.

ART. 18.

Presso ciascuna Camera di commercio industria e agricoltura e sotto la vigilanza della Commissione provinciale per l'artigianato è istituito un registro delle botteghe-scuola che hanno ottenuto riconoscimento ai sensi del presente articolo.

Le caratteristiche del registro sono determinate dalla Commissione nazionale per l'artigianato.

ART. 19.

Il titolare d'impresa artigiana che intende chiedere il riconoscimento di questa come bottega-scuola oltre a possedere il requisito di cui all'articolo 17, secondo comma, deve:

- a) aver compiuto il trentesimo anno di età;
- b) avere il pieno godimento dei diritti civili;
- c) non aver riportato condanne penali per delitti non colposi;
- d) essere di buona condotta morale.

ART. 20.

Il riconoscimento della bottega-scuola è revocato allorquando il titolare venga a perdere uno dei requisiti di cui all'articolo 19, lettere b), c), d) o quando l'attrezzatura tecnica ed igienica della bottega-scuola non risulti più idonea alla formazione professionale ed alla frequenza degli allievi artigiani.

La revoca del riconoscimento può essere altresì disposta, previa diffida, nei casi di persistente inattività della bottega-scuola, quando il titolare abbia dimostrato negligenza o inettitudine nell'insegnamento, o quando abbia impiegato gli allievi in lavori estranei all'istruzione o inadatti alla loro età, o nocivi alla loro salute.

La revoca è decisa dalla Commissione provinciale per l'artigianato e determina la cancellazione della bottega-scuola dal registro di cui all'articolo 18 della presente legge.

Contro la decisione che nega il riconoscimento di bottega-scuola artigiana e contro la decisione che revoca tale riconoscimento è ammesso ricorso al Ministro per l'industria e il commercio entro trenta giorni dalla comunicazione.

La revoca del riconoscimento di bottega-scuola comporta la cancellazione della bottega-scuola dal registro di cui all'articolo 18 e il conseguente ritiro del distintivo di cui al successivo articolo 21.

#### ART. 21.

Alle botteghe-scuola riconosciute è concesso un apposito distintivo nazionale d'onore, il quale potrà essere usato dall'impresa interessata con l'indicazione della provincia e del numero d'ordine del registro delle botteghe-scuola di cui all'articolo 18.

Il distintivo d'onore è rilasciato dal Ministero dell'industria e commercio su richiesta della Camera di commercio, industria e agricoltura. Le sue caratteristiche e le norme per l'uso sono fissate dalla Commissione nazionale per l'artigianato.

#### ART. 22.

I laboratori i quali, senza finalità di profitto, abbiano per iscopo l'insegnamento di uno o più mestieri artigiani e che siano diretti rispettivamente da uno o più maestri artigiani possono essere riconosciuti quali laboratori-scuola ed equiparati alle botteghe-scuola ai fini della disciplina del tirocinio degli allievi.

Il riconoscimento è accordato, su richiesta dell'ente gestore del laboratorio, nella Commissione provinciale per l'artigianato, previo accertamento dei requisiti necessari richiesti dall'articolo 16 per le botteghe-scuola. Tale riconoscimento è concesso nella persona del maestro o dei maestri artigiani responsabili della direzione tecnico-professionale del laboratorio.

Tuttavia i laboratori-scuola non possono essere riconosciuti quali aziende o imprese artigiane, ai sensi dell'articolo 4 della presente legge. Né si applicano nei loro confronti le disposizioni di cui all'articolo 21.

I laboratori-scuola sono soggetti alla vigilanza della Commissione provinciale per l'artigianato.

*Sezione II. — Dell'allievo artigiano.*

ART. 23.

È allievo artigiano il giovane dai 14 anni ai 20 anni ammesso ad una bottega-scuola per essere istruito sotto la diretta guida del maestro artigiano, al fine di conseguire il riconoscimento dell'idoneità all'esercizio di un mestiere artigiano.

Ai minori di 14 anni, che abbiano compiuto l'11° anno di età, può essere consentito di frequentare una bottega-scuola, ma solo nei giorni feriali e nelle ore in cui sono liberi da impegni scolastici e purché l'insegnamento sia limitato ai primi elementi del mestiere e svolto in forma adatta all'età.

ART. 24.

L'ammissione dell'allievo artigiano è libera, previo consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela.

L'ammissione o la frequenza della bottega-scuola sono gratuite.

ART. 25.

La formazione professionale dell'allievo artigiano nella bottega-scuola è completata dall'insegnamento integrativo nelle scuole o nei corsi professionali.

ART. 26.

I programmi di insegnamento, le modalità per gli esami e il rilascio degli attestati di idoneità all'esercizio del mestiere appreso sono stabiliti attraverso particolari norme regolamentari.

I programmi di insegnamento comprendono un corso di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro.

ART. 27.

Tra il maestro artigiano, titolare della bottega-scuola, e l'allievo artigiano non si costituisce un rapporto di lavoro subordinato

ma uno speciale rapporto giuridico di insegnamento e di addestramento professionale.

Tale caratteristica esonera la bottega-scuola dalla corresponsione del normale salario.

ART. 28.

Gli eventuali compensi speciali sono corrisposti, per tutti i fini conseguenti non in termini salariali ma in base al profitto e alla diligenza dell'allievo artigiano.

*Sezione III. — Dell'apprendistato.*

ART. 29.

L'apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro in forza del quale l'imprenditore artigiano è obbligato ad impartire, nella sua impresa, all'apprendista assunto alle sue dipendenze l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l'opera nell'impresa medesima.

ART. 30.

I rapporti di apprendistato relativi alle imprese artigiane sono regolati dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.

ART. 31.

Gli oneri per le assicurazioni sociali e per ogni altra forma di previdenza riguardanti gli apprendisti delle imprese artigiane sono regolati dalla legge.

*Sezione IV. — Dell'apprendista artigiano.*

ART. 32.

È apprendista artigiano il giovane di età non inferiore ai 14 anni e non superiore ai 20 occupato in un'impresa artigiana con lo scopo di acquistare la capacità necessaria per divenire lavoratore qualificato mediante un addestramento pratico la cui durata sarà stabilita dai contratti collettivi di lavoro.

ART. 33.

L'assunzione degli apprendisti artigiani è libera, salvo l'obbligo di darne notizia all'Ufficio di collocamento competente per territorio.

ART. 34.

Le prestazioni dell'apprendista devono essere retribuite. Le imprese artigiane possono tuttavia tenere apprendisti che prestino gra-

tuitamente la loro opera per un periodo non superiore a 6 mesi dalla loro assunzione quando sia necessaria per il loro addestramento professionale una particolare capacità tecnica.

ART. 35.

Le norme regolamentari per la formazione professionale dell'apprendista per la frequenza dei corsi d'insegnamento complementari e per le prove d'idoneità all'esercizio del mestiere appreso sono determinate dalla legge.

CAPO II.

DELLA PATENTE DI MESTIERE  
ARTIGIANO

ART. 36.

Gli esami per il conseguimento della patente di mestiere vengono sostenuti dinanzi ad apposite Commissioni da costituirsi a cura della Commissione provinciale dell'Artigianato e composte:

*a)* da un professore di istituto o scuola a carattere artigiano o industriale con funzioni di presidente;

*b)* dal rappresentante dell'artigianato nella Giunta camerale;

*c)* da tre artigiani almeno due dei quali esercenti il mestiere per il quale il candidato deve essere esaminato, designati dalle esistenti Associazioni sindacali dell'Artigianato;

*d)* da un funzionario della Camera di commercio con funzioni di segretario.

Possono essere formate Commissioni miste per esami riferentisi a più mestieri composte dagli stessi membri di cui alle lettere *a)*, *b)*, *d)* e da tanti maestri ai quali gli esami si riferiscono, esercenti i mestieri suddetti.

ART. 37.

Il candidato è ammesso all'esame a sua domanda.

Può essere ammesso chi abbia compiuto i venti anni ed abbia conseguito il titolo di idoneità all'esercizio del mestiere in qualità di allievo o di apprendista artigiano, o abbia comunque lavorato alle dipendenze di una impresa artigiana per un periodo minimo di tempo determinato dal regolamento per ciascun mestiere, o abbia gestito come titolare un'impresa artigiana per almeno 5 anni.

Si prescinde dai requisiti di cui sopra per coloro i quali abbiano un'età superiore ai 25 anni.

ART. 38.

I programmi d'esame sono fissati dal Ministro dell'industria e commercio, di concerto col Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere della Commissione nazionale dell'artigianato.

ART. 39.

La patente di mestiere artigiano spetta di diritto e senza previo esame a coloro i quali siano titolari di impresa artigiana da almeno 10 anni.

CAPO III.

DEL DIPLOMA DI MAESTRO ARTIGIANO

ART. 40.

È maestro artigiano chi abbia conseguito il diploma di maestro artigiano.

ART. 41.

Gli esami per il conseguimento del diploma di maestro artigiano vengono sostenuti dinanzi ad apposite Commissioni da costituirsi a cura della Commissione provinciale dell'artigianato e composte come segue:

- a) da un Preside di Istituto o Scuola a carattere artigiano o industriale con funzioni di Presidente;
- b) dal direttore del Consorzio provinciale per la istruzione tecnica;
- c) da tre maestri artigiani esercenti il mestiere per il quale il candidato deve essere esaminato;
- d) da un professore di scuole industriali o artigiane;
- e) da un rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Artigianato e le Piccole industrie;
- f) da un rappresentante della Commissione provinciale con funzioni di segretario.

ART. 42.

Il candidato è ammesso agli esami a sua domanda.

Per l'ammissione, occorre che il candidato:

- a) abbia compiuto 30 anni di età;
- b) abbia conseguito la patente di mestiere artigiano da almeno 5 anni;
- c) abbia esercitato ininterrottamente per almeno 5 anni il mestiere per il quale intende sottoporsi all'esame, come titolare di azienda artigiana;
- d) non abbia riportato condanne penali per delitti non colposi;
- e) sia di buona condotta civile e morale.



---

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

ART. 43.

I programmi ed i temi di esame sono fissati dal Ministro dell'industria e commercio di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere della Commissione nazionale dell'artigianato.

ART. 44.

Al candidato che abbia superata la prova di esame è rilasciato il diploma di maestro artigiano.

ART. 45.

Il diploma di maestro artigiano, senza previo esame, può essere attribuito al titolare di un'azienda artigiana che abbia esercitato il mestiere per almeno 15 anni e possa dimostrare di aver continuativamente istruito apprendisti, purché egli sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere *d)*, *e)*, del precedente articolo 42.

ART. 46.

Non potrà più valersi del diploma, a scopo di insegnamento, chi abbia perduto i requisiti di cui alle lettere *d)* e *e)* dell'articolo 42.

TITOLO III.

**DELL'IMPRESA ARTIGIANA**

CAPO I.

**DEL REGISTRO  
DELLE IMPRESE ARTIGIANE**

ART. 47.

Presso ogni Camera di commercio è istituito il registro delle imprese artigiane.

ART. 48.

Sono iscritte nel registro suddetto, su domanda del titolare, le aziende artigiane che rispondono ai requisiti di cui al precedente articolo 4.

All'iscrizione provvede la Camera di commercio sentito il parere della Commissione provinciale dell'artigianato.

ART. 49.

Ogni triennio, entro il 30 giugno, la Camera di Commercio, avvalendosi della consulenza della Commissione provinciale dell'artigiana-

nato, provvede di ufficio alla revisione delle imprese iscritte nel registro artigiano.

Le imprese iscritte, per le quali sia venuto a mancare anche un solo dei requisiti di cui all'articolo 4, sono cancellate dal registro con provvedimento del Presidente, da pubblicare nel bollettino camerale.

ART. 50.

Contro il provvedimento di cancellazione è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Ministro dell'industria e commercio. All'interessato è comunque sempre data azione giudiziaria innanzi alla Sezione speciale per il lavoro, ai sensi degli articoli 434 e seguenti del Codice di procedura civile.

ART. 51.

In caso di morte del titolare dell'azienda artigiana, il coniuge ovvero i figli maggiorenni o minori emancipati possono continuare a condurre l'impresa, la quale per 5 anni non perde il suo carattere artigiano anche se il nuovo titolare non sia in possesso della patente di mestiere.

CAPO II.

DEI RAPPORTI DI LAVORO  
NELLE IMPRESE ARTIGIANE

ART. 52.

La disciplina dei rapporti di lavoro delle imprese artigiane e dei loro dipendenti è attuata mediante contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali che hanno la rappresentanza delle categorie interessate.

ART. 53.

La regolamentazione contrattuale può essere a carattere nazionale, provinciale o locale.

CAPO III.

DELLA MUTUALITÀ E PREVIDENZA

*Sezione I. — Della assicurazione  
contro le malattie.*

ART. 54.

L'assicurazione dell'artigiano e dei suoi familiari contro le malattie è obbligatoria.

Essa si attua mediante Casse mutue provinciali, coordinate e disciplinate da una

Cassa mutua nazionale e con il concorso finanziario dello Stato, secondo le modalità stabilite dalla legge.

ART. 55.

L'assicurazione di cui all'articolo precedente garantisce:

- 1°) assistenza sanitaria generica a domicilio e in ambulatorio;
- 2°) assistenza ospedaliera;
- 3°) assistenza sanitaria specialistica, diagnostica e curativa;
- 4°) assistenza ostetrica.

*Sezione II. — Della assicurazione contro l'invalidità, vecchiaia, superstiti e tubercolosi.*

ART. 56.

Le assicurazioni degli artigiani contro l'invalidità e la vecchiaia e a favore dei superstiti, e quella contro la tubercolosi, sono obbligatorie.

Le forme e i limiti dell'assicurazione di cui al comma precedente sono stabiliti dalla legge e dal regolamento, che determinano anche la misura del contributo dello Stato.

CAPO IV.

DEL CREDITO  
ALLE IMPRESE ARTIGIANE

ART. 57.

Alle aziende artigiane vengono concessi da parte degli istituti specializzati finanziamenti a medio termine per l'impianto, l'ampliamento, l'ammodernamento dei laboratori e l'acquisto di macchine ed attrezzi, nonché per l'acquisto delle materie prime occorrenti alle varie fasi di lavorazione, per l'esercizio dell'azienda e il collocamento sui mercati esteri delle produzioni artigiane.

ART. 58.

La legge disciplina le operazioni relative ai predetti finanziamenti attraverso apposito istituto di credito specializzato, il quale potrà operare direttamente o a mezzo di aziende di credito ad esso collegate.

ART. 59.

Lo Stato costituisce il fondo di dotazione dell'Istituto specializzato e può concorrere nella garanzia delle operazioni.

Esso concorre pure al pagamento degli interessi sui prestiti, onde ridurre l'onere a carico delle imprese artigiane in base alle leggi vigenti.

ART. 60.

I mutui concessi dagli istituti specializzati non dovranno gravare sui mutuatari, per interessi, diritti di commissione e spese accessorie in misura superiore al 4,50 per cento.

ART. 61.

Tutti gli atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni di credito, alla loro esecuzione ed estinzione, sono esenti da tasse, imposte e tributi presenti e futuri, spettanti sia all'Erario che agli Enti locali.

CAPO V.

DELLA ESPORTAZIONE DEI PRODOTTI  
ARTIGIANI

ART. 62.

I problemi inerenti al collocamento sui mercati esteri delle produzioni artigiane sono sottoposti all'esame della Commissione nazionale dell'artigianato di cui all'articolo 8.

ART. 63.

La Commissione formula proposte ed esprime pareri al Ministro del commercio estero su tutti i problemi che comunque possono interessare l'esportazione dei prodotti artigiani.

ART. 64.

Lo Stato interviene con opportune misure per incrementare le correnti di esportazione artigiana e per facilitare la partecipazione delle aziende artigiane a mostre fieristiche internazionali.

ART. 65.

Allo scopo di aumentare il volume delle esportazioni artigiane e di facilitare la penetrazione in nuovi mercati di sbocco, sono applicati nella massima misura di legge i rimborsi degli oneri tributari che direttamente e indirettamente incidono sui costi delle produzioni esportate.

## CAPO VI.

DELLE NORME TRIBUTARIE  
PER LE IMPRESE ARTIGIANE

## ART. 66.

Alle entrate lorde ed ai redditi netti conseguiti dalle aziende artigiane in ragione della loro attività, viene praticato il medesimo trattamento tributario che la legge prevede per i redditi di lavoro tanto da parte dello Stato quanto da parte dei comuni, delle province e di qualsiasi altro ente autorizzato ad imporre tributi, contributi e addizionali.

## ART. 67.

I prodotti, gli oggetti e gli altri elaborati di qualsiasi genere fabbricati dalle aziende artigiane su commissione dei clienti e con materie prime da queste fornite sono esenti dalle imposte comunali di consumo.

## ART. 68.

L'esenzione tributaria fino ad un certo limite di reddito, concessa in sede di imposta di ricchezza mobile e complementare, compete pure in ogni altra sede impositiva, compresa l'applicazione di contributi e addizionali.

## ART. 69.

La legge assicura la rappresentanza delle categorie artigiane nelle Commissioni amministrative per le controversie in materia tributaria.

## CAPO VII.

DELL'AMMINISTRAZIONE  
DELL'IMPRESA ARTIGIANA

## ART. 70.

I titolari di imprese artigiane rientrano ad ogni effetto nella categoria dei piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del Codice civile.

Per le imprese artigiane valgono le eccezioni stabilite per la categoria anzidetta dagli articoli 2202, 2214 e 2221 del Codice civile ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, della tenuta dei libri e scritture contabili, del fallimento e concordato preventivo.

## ART. 71.

Qualsiasi disposizione che contrasti con quanto disposto dalla presente legge è abrogata.

**ELENCO DEI MESTIERI ARTIGIANI**

I mestieri di ciascuna categoria sono suddivisi in tre sottoclassi:

*Sottoclasse A:* comprende le attività di produzione di beni o di servizi che tradizionalmente e per la maniera stessa in cui vengono esercitate fanno parte dell'artigianato. Tali mestieri si considerano artigiani senza limitazione, a prescindere dal numero dei dipendenti occupati nell'impresa, purché essa impresa abbia i requisiti generali di cui all'articolo 4 della presente legge.

*Sottoclasse B:* comprende i mestieri che si considerano artigiani purché all'impresa siano addetti continuativamente un numero di dipendenti che sarà fissato col decreto del Presidente della Repubblica di cui alla lettera e, dell'articolo 4 titolo I.

*Sottoclasse C:* comprende i mestieri che si considerano artigiani purché all'impresa siano addetti continuativamente un numero di dipendenti che sarà fissato col decreto del Presidente della Repubblica di cui alla lettera e, dell'articolo 4 titolo I.

Nel computo dei dipendenti di cui alle sottoclassi *B* e *C*, non si considerano i familiari del titolare dell'impresa né gli apprendisti o gli allievi artigiani sino ai 18 anni.

**CATEGORIA I. — LEGNO E AFFINI***Sottoclasse A:*

1. — Intagliatori
2. — Intarsiatori.
3. — Scultori in legno.
4. — Laccatori.
5. — Lucidatori.
6. — Doratori.

*Sottoclasse B:*

1. — Mobilieri.
2. — Ebanisti.
3. — Corniciai.
4. — Stipettai e fabbricanti di stigh.
5. — Tornitori.
6. — Astucciai in legno.
7. — Traforisti in legno.
8. — Fabbricanti di forme per scarpe.
9. — Fabbricanti di tacchi in legno.
10. — Fabbricanti di manichini in legno.
11. — Zoccolai.
12. — Fabbricanti di ceste e cestoni.
13. — Fabbricanti di casse funebri.
14. — Mobilieri in canne, giunchi e vimini.

*Sottoclasse C:*

1. — Falegnami.
2. — Falegnami edili.
3. — Carpenteri.
4. — Squadratori di legnami.
5. — Segatori di legname.
6. — Tranciatori di legname da ebanista.
7. — Cassai e cassetta.
8. — Gabbiai.
9. — Fabbricanti di imballaggi in legno.
10. — Fabbricanti di utensili in legno.

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

11. — Fabbricanti di manici per badili, scope e utensili.
12. — Fabbricanti di stecche per bigliardi.
13. — Riparatori di bigliardi.
14. — Fabbricanti di bigliardi e bigliardini.
15. — Fabbricanti di giochi e passatempi in legno.
16. — Fabbricanti di racchette, slitte e sci.
17. — Fabbricanti di attrezzi ginnici ed articoli sportivi in legno.
18. — Fabbricanti di forme per cappelli.
19. — Fabbricanti di pipe e bocchini.
20. — Fabbricanti di stuzzicadenti.
21. — Fabbricanti di palettine per gelati.
22. — Fabbricanti di scale in legno.
23. — Fabbricanti di tende e serrande in legno.
24. — Fabbricanti di elementi per pavimenti in legno.
25. — Fabbricanti di articoli in fibra.
26. — Fabbricanti di sedie e sgabelli.
27. — Impagliatori di sedie.
28. — Fabbricanti di tappi e di articoli in sughero.
29. — Fabbricanti di articoli in truciolo.
30. — Fabbricanti di articoli in agglomerati di legno o sughero.

CATEGORIA II. — MECCANICA

*Sottoclasse A:*

1. — Chiavaioli e magnani (non in serie).
2. — Fabbricanti di catene (a mano).
3. — Modellisti meccanici.

*Sottoclasse B:*

1. — Fabbri.
2. — Meccanici di precisione.
3. — Bronzisti e ottonai.
4. — Fabbricanti di oggetti in alluminio.
5. — Coltellinai ed arrotini.
6. — Fabbricanti di compassi.
7. — Fabbricanti di orologi da torre e loro parti.

*Sottoclassi C:*

1. — Meccanici riparatori.
2. — Meccanici aggiustatori e montatori.
3. — Meccanici di cicli e motocicli.
4. — Meccanici d'auto.
5. — Esercenti stazioni di servizio auto.
6. — Riparatori di macchine da cucire.
7. — Meccanografici (riparatori di macchine da scrivere, calcolatrici, registratori di cassa, ecc.).
8. — Radiatoristi.
9. — Frigoriferisti.
10. — Mobiliari in ferro.
12. — Bilanciai e staderai.
13. — Fabbricanti di pesi e misure.
14. — Fabbricanti di attrezzature da laboratorio.
15. — Fabbricanti di forbici.
16. — Fabbricanti di lame da sega.
17. — Fabbricanti di chiodi, viti e bulloni.
18. — Fabbricanti di fustelle e punzoni.
19. — Fabbricanti di cambrature.
20. — Fabbricanti di molle.

21. — Fabbricanti di puntine per fonografo.
22. — Fabbricanti di tende e serrande metalliche.
23. — Fabbricanti di reti metalliche.
24. — Fabbricanti di gabbie metalliche.
25. — Fabbricanti di funi e corde metalliche.
26. — Fabbricanti di articoli casalinghi in metallo.
27. — Fabbricanti di macinini per caffè.
28. — Fabbricanti di stufe e cucine economiche.
29. — Fabbricanti di macchine ed attrezzi agricoli.
30. — Fabbricanti di utensili ed attrezzi in metallo.
31. — Fabbricanti di parti di motori a scoppio, termici ed elettrici.
32. — Fabbricanti di accessori ed ornamenti per auto, ciclo e motociclo.
33. — Fabbricanti di parti ed accessori di macchina.
34. — Fabbricanti di modelli di aereoplani ed automobili.
35. — Fabbricanti di ventilatori ed agitatori d'aria.
36. — Fabbricanti di lampade, lampadari e paralumi in metallo.
37. — Fabbricanti di serrature e lucchetti.
38. — Fabbricanti di casseforti e cassette di sicurezza.
39. — Fabbricanti di maniglie e manopole in metallo.
40. — Fabbricanti di capsule per la chiusura di bottiglie.
41. — Fabbricanti di ruote, pulegge ed ingranaggi in metallo, fibra o materie plastiche.
42. — Fabbricanti di guarnizioni per motori o per uso idraulico.
43. — Fabbricanti di pompe e compressori.
44. — Fabbricanti di rubinetti, valvole e saracinesche per uso idraulico.
45. — Fabbricanti di articoli per irrigazione ed irrorazione.
46. — Fabbricanti di penne, pennini e portapenne.
47. — Fabbricanti di articoli da disegno in metallo.
48. — Fabbricanti di filtri, filtri-presse ed affini.
49. — Fabbricanti di torchi e presse manuali, meccaniche, idrauliche.
50. — Fabbricanti di binde e martinetti.
51. — Fabbricanti di minuterie metalliche varie.
52. — Fabbricanti di carrelli e carriole in metallo.
53. — Fabbricanti di carrozzine per bambini.

CATEGORIA III. — METALLURGIA

*Sottoclasse A:*

1. — Fonditori di oggetti d'arte.
2. — Battiferro.
3. — Ramai e calderai.
4. — Peltrai.
5. — Sbalzatori di metalli comuni.
6. — Incisori di metalli comuni.
7. — Sciabolai e damaschinatori.

*Sottoclasse B:*

1. — Galvanotecnici (nichelatori, cromatori, brunitori, argentatori, doratori, ecc.).
2. — Galvanoplastici.
3. — Verniciatori a fuoco.
4. — Saldatori autogeni.

*Sottoclasse C:*

1. — Fonditori di oggetti comuni.
2. — Fabbricanti di campane.
3. — Tempratori di metalli.
4. — Tiratori di metalli.
5. — Trafilatori di metalli.



---

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

6. — Traforatori di metalli.
7. — Tranciatori di metalli.
8. — Stampatori di metalli.
9. — Carrozzeri e scoccai.

CATEGORIA IV. — DECORATORI E PITTORI

*Sottoclasse A:*

1. — Copisti di galleria.
2. — Pittori scenografi.
3. — Miniaturisti e decoratori di pergamena.
4. — Disegnatori pubblicitari.
5. — Tappezzeri in carta.

*Sottoclasse B:*

1. — Decoratori edili.
2. — Stuccatori.
3. — Verniciatori a spruzzo.
4. — Imbianchini.
5. — Pittori letteristi ed ornatisti.

CATEGORIA V. — EDILIZIA E COSTRUZIONI

*Sottoclasse A:*

Riproduttori di modelli e plastici per edilizia.

*Sottoclasse B:*

1. — Muratori capimastri.
2. — Muratori indipendenti.
3. — Fontanieri.
4. — Installatori di impianti idraulici.
5. — Installatori di impianti termici.
6. — Installatori di impianti di ventilazione e condizionamento d'aria.
7. — Fumisti.
8. — Stagnini e piombisti.
9. — Lattonieri idraulici.
10. — Conciatetti.

*Sottoclasse C:*

1. — Pavimentatori.
2. — Parchettisti.
3. — Arrotatori e pulitori di pavimenti.
4. — Cementisti.
5. — Asfaltisti.
6. — Fabbricanti di solai.
7. — Fabbricanti di elementi prefabbricati per edilizia.
8. — Installatori di impianti di filtrazione.
9. — Aziende di pulizia di vetri e locali.
10. — Applicatori di linoleum.

CATEGORIA VI. — ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA

*Sottoclasse A:*

Nessun mestiere.

*Sottoclasse B:*

1. — Eletttricisti installatori.
2. — Eletttricisti montatori.
3. — Eletttricisti riparatori.
4. — Elettrotecnici.
5. — Elettrauto.
6. — Montatori e riparatori di apparecchi radio e televisivi.
7. — Installatori di impianti di amplificazione radiofonica.
8. — Radiotecnici.
9. — Montatori e installatori di tubi ed insegne luminose, fluorescenti e al neon.

*Sottoclasse C:*

1. — Avvolgitori di bobine elettriche.
2. — Fabbricanti di resistenze elettriche.
3. — Fabbricanti di pile ed accumulatori.
4. — Fabbricanti di strumenti elettrici di misura
5. — Fabbricanti di apparecchi ed attrezzature elettriche da laboratorio.
6. — Fabbricanti di motori e loro parti.
7. — Fabbricanti di conduttori elettrici.
8. — Fabbricanti di isolanti elettrici.
9. — Fabbricanti di elettrodi.
10. — Fabbricanti di materiale elettrico per installazione.
11. — Fabbricanti di apparecchi elettrodomestici e loro parti.
12. — Fabbricanti di apparecchi per intercomunicazione e loro parti.
13. — Fabbricanti di apparecchi per la registrazione elettrica del suono e loro parti.
14. — Fabbricanti di parti di apparecchi radio e televisivi.
15. — Fabbricanti di parti di lampade elettriche.

CATEGORIA VII. — ABBIGLIAMENTO

*Sottoclasse A:*

1. — Sarti su misura per uomo e signora.
2. — Sarti su misura per militari ed ecclesiastici.
3. — Figurinisti e modellisti.
4. — Case di moda.
5. — Pellicciai.
6. — Modisterie.
7. — Lavanderie e stirerie a mano.

*Sottoclasse B:*

1. — Cappellai e berrettai.
2. — Sarti e costumisti teatrali e cinematografici.
3. — Giletta.
4. — Pantaloni.
5. — Occhiellai ed asolai.
6. — Camiciai da uomo.
7. — Fabbricanti di guanteria per signora
8. — Magliai a mano.
9. — Fabbricanti di guanti in tessuto ed a rete.
10. — Fabbricanti di nastri e passamanerie.
11. — Staffettai e fabbricanti di alamari.
12. — Cucitrici in bianco.
13. — Applicatori di pizzi e ricami.
14. — Pieghettatrici a macchina.
15. — Rammendatrici di abiti.
16. — Lavanderie e stirerie meccaniche.

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

17. — Fabbricanti di guarnizioni ed ornamenti in penna, piuma e pelo.
18. — Fabbricanti di corredi e capi di vestiario per bambini.
19. — Fabbricanti di corredini per bambole

*Sottoclasse C:*

1. — Berrettai.
2. — Fabbricanti di campane per cappelli.
3. — Cravattai.
4. — Bustai.
5. — Magliai e calzettai a macchina.
6. — Riammagliatrici di calze.
7. — Rivestitori di anime di bottoni.
8. — Disegnatori di sciarpe e foulards.
9. — Produttori di modelli di carta.
10. — Fabbricanti di bretelle e giarrettiere.

CATEGORIA VIII. — CUOIO, CALZATURA E PELLETTERIA

*Sottoclasse A:*

1. — Pellettieri d'arte.
2. — Rilegatori in cuoi.
3. — Doratori in cuoi.
4. — Lucidatori di pelli.
5. — Pirografi, bulinatori e sbalzatori di cuoio.
6. — Stampatori di cuoio.
7. — Sellai.
8. — Fabbricanti di pergamena naturale.

*Sottoclasse B:*

1. — Calzolai a mano.
2. — Calzolai a macchina (fino a 5 H. P. di forza installata).
3. — Produttori di tomaie a mano.
4. — Pantofolai e sandalai.
5. — Finitori di calzature.
7. — Astucci in cuoio.
8. — Fabbricanti di bottoni, rivestimenti e guarnizioni in cuoio.

*Sottoclasse C:*

1. — Stivalai e gambalai.
2. — Fabbricanti di borse e portafogli.
3. — Valigiai.
4. — Cinghiai e pellettieri comuni.
5. — Calzolai ortopedici.
6. — Fabbricanti di selle e copriselle per ciclo e motociclo.
7. — Fabbricanti di oggetti in cuoio sintetico o vinilpelle.

CATEGORIA IX. — ORAFI, ARGENTIERI, GIOIELLIERI, OROLOGIAI E AFFINI

*Sottoclasse A:*

1. — Orefici.
2. — Cesellatori.
3. — Filigranisti.
4. — Intagliatori ed incisori di avorio, madreperla, tartaruga e corallo.

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

*Sottoclasse B:*

1. — Orologiai.
2. — Argentieri.
3. — Gioiellieri.
4. — Bigiottieri.
5. — Battiloro.
6. — Ghiglioscinatori.
7. — Incassatori ed incisori di pietre dure.
8. — Incisori di metalli preziosi.
9. — Saldatori di metalli preziosi.
10. — Tagliatori di pietre preziose.
11. — Cammeisti.
12. — Niellatori.
13. — Sbalzatori di metalli preziosi.
14. — Smaltatori d'arte.
15. — Fabbricanti di imitazioni gioielli.
16. — Fabbricanti di casse da orologio.
17. — Fabbricanti di pennini per stilografiche.

CATEGORIA X. — CERAMICA, VETRO E AFFINI

*Sottoclasse A:*

1. — Ceramisti artistici.
2. — Maiolicai artistici.
3. — Fabbricanti di articoli di grès artistici.
4. — Mosaicisti in vetro.
5. — Fabbricanti di vetrate artistiche.
6. — Incisori di vetri e cristalli.
7. — Decoratori e piombatori di vetro.
8. — Pastigliatori.
9. — Applicatori di vetri e cristalli.
10. — Tagliatori di vetri e cristalli.
11. — Infilatrici di perle.

*Sottoclasse B:*

1. — Molatori di vetri e cristalli.
2. — Fabbricanti di vetrerie d'arte.
3. — Fabbricanti di vetrerie da laboratorio.
4. — Fabbricanti di tubi e fiale di vetro neutro.
5. — Fabbricanti di tubi in vetro comune.
6. — Soffiatori di vetro.
7. — Fabbricanti di perle a lume.
8. — Figurinai in gesso.

*Sottoclasse C:*

1. — Fabbricanti di specchi.
2. — Stagnatori di specchi.
3. — Ceramisti, maiolicai, terracottai e fabbricanti di articoli di grès comuni.
4. — Fornaciai e fabbricanti di laterizi.
5. — Fabbricanti di termometri.
6. — Fabbricanti di conterie.
7. — Fabbricanti di mole a sineriglio.

CATEGORIA XI. — TESSITURA E RICAMO

*Sottoclasse A:*

1. — Tessitori a mano di stoffa e tappeti.
2. — Arazzieri.

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

3. — Fabbricanti di tovagliati ed articoli di corredo ricamati.
4. — Filatori a mano.
5. — Ricamatori a mano di arredamenti e paramenti sacri.
6. — Ricamatori a mano di stoffe ed abiti.
7. — Merlettai e trinaï a mano.
8. — Fabbricanti di stuoie ed articoli in pezzotto.
9. — Fabbricanti di stuoie e tappeti in paglia e rafia.
10. — Disegnatori tessili.

*Sottoclasse B:*

1. — Decoratori di stoffe.
2. — Stampatori a mano di stoffe.
3. — Ricamatori a macchina.
4. — Merlettai e trinaï a macchina.
5. — Orlatrici di coperte.
6. — Cardatori.
7. — Canapini.

*Sottoclasse C:*

1. — Cordai e funai.
2. — Battilana.
3. — Rigeneratori di lana.
4. — Fabbricanti di tessuti e trecce elastiche.
5. — Fabbricanti di trecce in tessuto per stringhe e nastri.
6. — Fabbricanti di tulli e tessuti operati.
7. — Crinaroli.
8. — Fabbricanti di sacchi e sacchetti in tela e juta.
9. — Fabbricanti di borse e guarnizioni in feltro.

CATEGORIA XII. — GRAFICI E CARTOTECNICI

*Sottoclasse A:*

1. — Acquafortisti riproduttori.
2. — Xilografisti riproduttori.
3. — Doratori di libri.
4. — Rilegatori di libri.

*Sottoclasse B:*

1. — Fabbricanti di carta a mano.
2. — Fabbricanti di oggetti in cartapesta.
3. — Litografi.
4. — Rotocalcografi.
5. — Incisori e stampatori di musica.
6. — Eliografi ed eliocianografi.
7. — Smaltografi.
8. — Fotoincisori e fototipisti.
9. — Copisterie a macchina.

*Sottoclasse C:*

1. — Tipografi.
2. — Linotipisti.
3. — Incisori di targhe.
4. — Fabbricanti di timbri in legno, metallo e gomma.
5. — Fabbricanti di targhe in smalto.
6. — Fabbricanti di timbri in gelatina per imballaggio.
7. — Fabbricanti di buste e sacchetti di carta.
8. — Fabbricanti di scatole in carta e cartone.

---

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

9. — Fabbricanti di oggetti e modelli in carta e cartone.
10. — Fabbricanti di etichette in rilievo.
11. — Fabbricanti di carta gommata.
12. — Fabbricanti di carta da imballaggio.

CATEGORIA XIII. — OTTICA E FOTOGRAFIA

*Sottoclasse A:*

1. — Fotografi.
2. — Ritoccatore di fotografie.
3. — Fotografi ambulanti.
4. — Riproduttori di titoli e didascalie per cinematografia.

*Sottoclasse B:*

1. — Laboratori di sviluppo e stampa fotografica e cinematografica.
2. — Laboratori di montaggio e sonorizzazione di film a passo ridotto.
3. — Laboratori di riproduzione fotografica.
4. — Fotoceramisti.
5. — Fabbricanti di lenti da vista.
6. — Fabbricanti di lenti da sole.

*Sottoclasse C:*

1. — Fabbricanti di proiettori ad immagine fissa.
2. — Fabbricanti di macchine da proiezione cinematografica.
3. — Fabbricanti di lenti da proiezione ed ingrandimento.
4. — Fabbricanti di elementi e complessi ottici per la proiezione della luce e delle immagini.
5. — Fabbricanti di binocoli e canocchiali.
6. — Fabbricanti di apparecchi per la visione stereoscopica delle immagini.
7. — Fabbricanti di apparecchi per la topografia e geodesia.
8. — Fabbricanti di apparati ottici per segnalazioni.
9. — Fabbricanti di apparecchi ottici da laboratorio.

CATEGORIA XIV. — LIUTERIA E STRUMENTI MUSICALI

*Sottoclasse A:*

1. — Liuteria ad arco.
2. — Liuteria a plettro e a pizzico.
3. — Fabbricanti di strumenti a fiato in legno.
4. — Fabbricanti di arpe.
5. — Fabbricanti e riparatori di organi.
6. — Accordatori di pianoforti e strumenti simili.

*Sottoclasse B:*

1. — Fabbricanti di fisarmoniche e armoniche a bocca.
2. — Fabbricanti di voci per fisarmoniche.
3. — Fabbricanti di corde armoniche.
4. — Fabbricanti e riparatori di grammofoni a molla.
5. — Fabbricanti di ottoni.
6. — Fabbricanti e riparatori di pianoforti.
7. — Fabbricanti di tamburi, timpani e grancasse.
8. — Fabbricanti di xilofoni, di vibrafoni e simili.
9. — Fabbricanti di strumenti acustici per laboratori fisici.
10. — Riparatori di strumenti musicali in genere.

CATEGORIA XV. — MARMO, PIETRA E AFFINI

*Sottoclasse A:*

1. — Formatori statuisti.
2. — Mosaicisti in pietra.

*Sottoclasse B:*

1. — Alabastrai.

*Sottoclasse C:*

1. — Scalpellini.
2. — Tagliapietre.
3. — Sgrossatori di marmi.
4. — Squadratori di pietre.
5. — Sbozzatori di pietre.
6. — Marmisti.
7. — Lapidari.
8. — Lucidatori di marmi.
9. — Ornatisti di pietre e marmi.
10. — Produttori di pietre litografiche.
11. — Cavatori di marmi e pietre.
12. — Cavatori di ghiaia e pietrisco.
13. — Fabbricanti di calce.
14. — Fabbricanti di articoli vari in cemento e pietra artificiale.
15. — Fabbricanti di piastrelle e mattonelle.
16. — Fabbricanti di articoli in graniglia.
17. — Fabbricanti di lavagne e tegole in ardesia.

CATEGORIA XVI. — ATTIVITÀ AUSILIARIE SANITARIE

*Sottoclasse A:*

1. — Odontotecnici.
2. — Maniscalchi.
3. — Castrini.
4. — Imbalsamatori di animali.
5. — Massaggiatori.
6. — Pedicure.
7. — Erboristi.

*Sottoclasse B:*

1. — Ortopedici.
2. — Fabbricanti di riproduzione di pezzi anatomici.
3. — Fabbricanti di occhi artificiali.

*Sottoclasse C:*

1. — Fabbricanti di strumenti chirurgici e scientifici.
2. — Ottici.
3. — Fabbricanti di articoli sanitari in gomma.
4. — Fabbricanti di articoli sanitari vari.

CATEGORIA XVII. — ARREDAMENTO E GIARDINO

*Sottoclasse A:*

1. — Tappezzieri in stoffa.
2. — Tappezzieri in pelle e materie plastiche.
3. — Arredatori.

4. — Addobbatori e apparatori.
5. — Vetrinisti.
6. — Decoratori con fiori.
7. — Decoratori di giardini.

*Sottoclasse B:*

1. — Materassai.
2. — Coltronai e trapuntai.
3. — Fabbricanti di cortine, tende e tendine.
4. — Fabbricanti di guarnizioni ed articoli vari di arredamento.
5. — Fabbricanti di lumi e paralumi in pergamena ed affini.
6. — Fabbricanti di fiori artificiali.
7. — Fabbricanti di bandiere, gonfaloni e festoni.
8. — Fabbricanti di sedie a sdraio, ombrelloni, tende e tette da sole e articoli affini.

CATEGORIA XVIII. — ALIMENTARI

*Sottoclasse A:*

1. — Mugnai a bassa macinazione.
2. — Frantoi oleari per conto di terzi.
3. — Fornai per conto di terzi.

*Sottoclasse B:*

1. — Produttori di carni insaccate.
2. — Lavorazione del budello.
3. — Piccoli caseifici.
4. — Pasticcieri per conto terzi.
5. — Dolciai.
6. — Fabbricanti di paste alimentari a mano.

*Sottoclasse C:*

1. — Fabbricanti di biscotti e cialde.
2. — Fabbricanti di confetture.
3. — Fabbricanti di conserve alimentari.
4. — Fabbricanti di gelati.

CATEGORIA XIX. — RESTAURO DELLE OPERE D'ARTE

*Sottoclasse A:*

1. — Restauratori del dipinto.
2. — Restauratori della statuaria.
3. — Restauratori del mosaico.
4. — Restauratori di vetrate artistiche.
5. — Antiquari restauratori.

*Sottoclasse B:*

1. — Restauratori del mobile.
2. — Restauratori di arazzi e tappeti.
3. — Produttori di oggetti d'arte sacra applicata.

CATEGORIA XX. — BARBIERI, PARRUCCHIERI, ACCONCIATORI e AFFINI

*Sottoclasse A:*

1. — Barbieri.
2. — Parrucchieri per uomo.
3. — Parrucchieri e acconciatori per signora.
4. — Parrucchieri e barbieri misti.



5. — Pettinatori.
6. — Ondulatori.
7. — Ossigenatori.
8. — Istituti di bellezza.
9. — Truccatori e acconciatori teatrali e cinematografici.
10. — Manicure.
11. — Fabbricanti di parrucche.
12. — Lavoranti in capelli.

CATEGORIA XXI. — AUSILIARI DELLE FORZE ARMATE

*Sottoclasse A:*

1. — Capi sarti.
2. — Capi calzolai.
3. — Capi sellai.
4. — Capi armaioli.
5. — Assuntori del servizio barbieri Forze armate.
6. — Assuntori del servizio lavanderie Forze armate.

CATEGORIA XXII. — ARTIGIANATO RURALE E MONTANO

*Sottoclasse A:*

1. — Spazzacamini.

*Sottoclasse B:*

1. — Carradori.
2. — Treggiai.
3. — Trecciaioli.
4. — Cestai e cestinai.
5. — Fisolai.
6. — Fabbricanti di oggetti vari in paglia, vimini e giunco.
7. — Stuoiai.
8. — Fabbricanti di scope e affini.
9. — Fabbricanti di manici di fruste.

*Sottoclasse C:*

1. — Bottai e tinai.
2. — Bigonciali e mastellai
3. — Viscaioli.
4. — Truciolai.
5. — Carbonai
6. — Taglialegna.
7. — Rivestitori di damigiane e simili
8. — Impagliatori di flaschi.
9. — Impagliatori di sedie.
10. — Fabbricanti di cannuce per bibite.
11. — Trebbiatori e motoaratori.
12. — Riparatori di macchine ed attrezzi agricoli.
13. — Distillatori di vini e vinacce.

CATEGORIA XXIII. — ARTIGIANATO MARITTIMO

*Sottoclasse B:*

1. — Costruttori e riparatori di barche e battelli.
2. — Pescatori padroni di barche e di motopescherecci per la pesca costiera, sino a 50 tonnellate di stazza lorda.
3. — Esercenti trasporti marittimi, lacuali e fluviali su barconi chiatte e pontoni sino a 50 tonnellate di stazza lorda.

*Sottoclasse C:*

1. — Calafati.
2. — Maestri d'ascia.
3. — Picchettini.
4. — Barcaioi e gondolieri, moscafisti lagunari e lacuali.
5. — Traghettoni.
6. — Fabbricanti di remi
7. — Fabbricanti di vele.
8. — Fabbricanti di reti e utensili da pesca.
9. — Fabbricanti di attrezzature per la caccia subacquea.
10. — Lavorazione delle spugne.
11. — Modellisti navali.
12. — Fabbricanti di bandiere marittime.
13. — Fabbricanti di segnali marittimi.
14. — Salatori di pesce.
15. — Salina.
16. — Pescatori con impianti fissi.

CATEGORIA XXIV. — PRODOTTI CHIMICI

*Sottoclasse A:*

1. — Pirotecnici.

*Sottoclasse B:*

1. — Fabbricanti di sapone.
2. — Fabbricanti di detersivi.
3. — Cerai e candelai.
4. — Fabbricanti di acque gassate.

*Sottoclasse C:*

1. — Stampatori di materie plastiche.
2. — Recuperatori e rigeneratori di cellulose e materie plastiche.
3. — Recuperatori di argento dai bagni di fissaggio fotografici.
4. — Fabbricanti di colori.
5. — Fabbricanti di lacche e vernici.
6. — Fabbricanti di mastici e vernici.
7. — Fabbricanti di inchiostri e affini.
8. — Fabbricanti di essenze e profumi.
9. — Fabbricanti di estratti per liquori.
10. — Fabbricanti di cosmetici.
11. — Vulcanizzatori, riparatori e ricostruttori di gomme.
12. — Impermeabilizzatori di tessuti.
13. — Smacchiatori di tessuti.
14. — Tintori di tessuti e filati.

CATEGORIA XXV. — TRASPORTI E COMUNICAZIONI

*Sottoclasse C:*

1. — Autisti di piazza indipendenti.
2. — Autonoleggiatori da rimessa.
3. — Autotrasportatori per conto di terzi.
4. — Furgonisti.
5. — Ciclotrasportatori.
6. — Posteggiatori di auto, moto e cicli.
7. — Barrocciai.
8. — Vetturini.
9. — Mulattieri e asinai.

---

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

10. — Agenzie di recapito corrispondenza e pacchi.
11. — Corrieri espressi.
12. — Scuole di guida automobili e autoveicoli.
13. — Agenzie di pratiche auto.

CATEGORIA XXVI. — MESTIERI VARI

*Sottoclasse A:*

1. — Lustrascarpe.

*Sottoclasse B:*

1. — Fabbricanti di attrezzi teatrali e cinematografici.
2. — Fabbricanti e riparatori di bambole e fantocci, e loro parti.
3. — Fabbricanti e riparatori di giocattoli.
4. — Fabbricanti di maschere.
5. — Fabbricanti di busti e modelli in cera.
6. — Fabbricanti di articoli in osso, corno e unghia.
7. — Fabbricanti di rosari e reliquari.

*Sottoclasse C:*

1. — Fabbricanti di ombrelli e bastoni.
2. — Fabbricanti di manici per ombrelli e bastoni.
3. — Fabbricanti di medaglie, distintivi.
4. — Fabbricanti di bottoni in osso, corno, corozite, globeite, galalite e materie affini.
5. — Fabbricanti di bottoni in madreperla.
6. — Fabbricanti di articoli per fumatori.
7. — Fabbricanti di articoli sportivi vari.
8. — Fabbricanti di articoli per sale da gioco e divertimento.
9. — Fabbricanti di spazzole, pennelli e piumini.
10. — Fabbricanti di pettini.
11. — Fabbricanti di accessori per toeletta.
12. — Fabbricanti di matite e pastelli.
13. — Fabbricanti di gessetti per lavagne.
14. — Fabbricanti di cartucce.
15. — Fabbricanti di razzi per segnalazioni.
16. — Fabbricanti di ornamenti per alberi di Natale.
17. — Fabbricanti di tende e articoli da campeggio.
18. — Fabbricanti di lampade, lanterne ed articoli di illuminazione non elettrica.